

STATUTO

**VILLA GAIA O.N.L.U.S.
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRENOVA ME VIA
TORREGATTO SNC

Numero REA: ME - 196021

Codice fiscale: 02835950839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

g) a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Il valore nominale di ogni quota è determinato in Euro cinquecento/00 (Euro 500,00). Ciascuno dei soci sottoscrive una quota di Euro cinquecento/00 (Euro 500,00), già versata.

Il capitale sociale attuale è quindi di Euro millecinquecento/00 (Euro 1.500,00).

ARTICOLO VII

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

ARTICOLO VII

I comparenti dichiarano di far reggere la società da Amministratore unico che dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni ed eleggono a tale carica la signora Scaffidi Carmela che accetta, dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

ARTICOLO VIII

L'Amministratore Unico viene delegato ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche che saranno eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione nel Registro Imprese e viene autorizzato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti e necessarie per la legale costituzione della Società Cooperativa a norma di legge.

ARTICOLO IX

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile. Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui lo statuto fa parte integrante valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

ARTICOLO X

Imposte e spese del presente atto e conseguenziali restano a carico della Società Cooperativa che richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2521 n. 13 del Codice Civile, i comparenti dichiarano che per la costituzione della Società è prevista una spesa di circa Euro milletrecento/00 (Euro 1.300,00).

ARTICOLO XI

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dalle norme seguenti:

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita con sede in Torrenova la società cooperativa sociale denominata "VILLA GAIA O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". La cooperativa potrà istituire, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. La coo-

perativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 3 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario delle S.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 4 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'Organo Amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 5 - SCOPO E OGGETTO

La società cooperativa, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e della promozione umana, si propone di incentivare l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, non solo nell'attuale fase di crisi, ma soprattutto costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione. La cooperativa viene costituita per favorire la risoluzione di problemi sociali in ogni loro forma, ed in particolare si propone di raggiungere i seguenti scopi:

-la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria alla risposta dei bisogni di persone anziane, handicappate e svantaggiate ex legge 381/91 lett. A).

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi:

- strutture medico sanitarie con funzioni terapeutico riabilitative e socio riabilitative, per utenti di competenza psichiatrica, per situazioni di acuzie o di emergenza, per fasi di assistenza protratta, successiva al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico riabilitativi di medio e lungo periodo, coinvolgendo l'utente, le famiglie e le strutture del territorio;
- svolgere attività di erogazione di prestazioni individuali e di gruppo, svolgere

programmi di recupero e di risocializzazione finalizzati al reinserimento del paziente psichiatrico nel suo contesto organico.

Tali prestazioni di durata media e lunga verranno erogate nella forma di degenza a tempo pieno con erogazione d'alloggio e vitto in base a tabelle dietetiche idoneamente predisposte ed approvate. La società potrà provvedere inoltre ad erogare assistenza sanitaria medico generica, farmacologica e specialistica avvalendosi di sussidi e personale idonei;

- svolgere qualsiasi attività che consenta l'accesso dei soggetti psichiatrici all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla riqualificazione professionale, secondo le normative nazionali regionali che mirino all'inserimento nell'attività lavorativa;

- gestire case di cura, poliambulatori medici con l'assunzione di servizi sanitari polispecialistici, case di riposo, strutture di competenza geriatrica;

- gestire attività e servizi di riabilitazione fisica, psichica, motoria e nutrizionale;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità con prospettiva di accoglimento in comunità alloggi e centri socio riabilitati;

- servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di sensibilizzazione e promozione delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- promuovere ed organizzare attività di studio e ricerca per migliorare la qualità dei servizi sociali;

- attivare e gestire servizi socio sanitari, assistenziali;

- svolgere attività sociali per anziani, portatori di handicap, minori, persone in stato di bisogno con prospettiva di accoglimento in Case Albergo con tutte le attività connesse: mensa, lavanderia, stireria e quant'altro di attinente;

- istituire e/o gestire centri di socializzazione per anziani, handicappati e persone in stato di bisogno, organizzando gite, svaghi, attività sportive e ricreative al fine di renderli più partecipi alla vita sociale;

- promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione culturale, sociale e professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino il loro aiuto nei servizi della cooperativa stessa;

- perseguire, mediante la gestione associata, migliori condizioni di lavoro evitando vuoti di attività e di conseguente disoccupazione e favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;

- affiancare con il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale, le iniziative di Enti locali e Associazioni tendenti al sostegno delle famiglie dei cittadini in difficoltà per il miglioramento della salute, della vita e delle relazioni umane;

- realizzare e/o gestire l'assistenza a domicilio per anziani, handicappati, minori e famiglie in difficoltà, offrendo tutti quei servizi necessari per la sopravvivenza, oltre quelli di normale indirizzo, pulizia, imboccamento, assistenza igienico-sanitaria ed amministrativa;

- fornire l'assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso gli ospedali,

case di cura, case di riposo, case di soggiorno, day -ospital, luoghi di villeggiatura;

- fornire alle famiglie un servizio volto all'educazione del bambino e all'assistenza di baby sitter per i bambini da 0 a 1 anni, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;

- promuovere o gestire, tramite i propri soci ritrovi per anziani, parchi gioco per bambini, circoli culturali e ricreativi, mense, lavanderie, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento sociale;

- promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli istituti psichiatrici;

- gestire strutture pubbliche di assistenza, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, sia per giovani che per adulti psichiatrici e tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale;

- promuovere e gestire attività ricreative quali manifestazioni musicali, teatrali folkloristiche, canore e simili a favore di handicappati fisici e psichiatrici, tossicodipendenti e alcolisti;

- provvedere all'affitto, all'acquisto e/o alla gestione di beni mobili ed immobili, dati in concessione da Enti pubblici o privati per l'espletamento delle attività socio sanitarie;

- espletare ogni altra attività connessa con l'assistenza in genere.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e tra l'altro:

- compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari, immobiliari, e finanziarie necessarie o utili allo sviluppo delle attività dell'impresa cooperativa;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventualmente norme modificative ed integrative. La società potrà infine provvedere alla realizzazione di tutte quelle iniziative idonee per il raggiungimento degli scopi sociali e capaci di assicurare il generale miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei soci. La società può operare con terzi non soci e avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consen-

tita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

· **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59.

Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo

scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere né inferiore, né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni dall'ammissione. Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 10 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per

morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 17 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° c. del codice civile. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 20 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 21

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico
- c) il collegio sindacale (se si verificano i presupposti di legge).

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 22 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c. , certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica ed altri mezzi simili) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 24 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

ART. 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 26 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a

giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale. Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascuno socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano i quorum deliberativi previsti. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27 - COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina, scelto tra i soci. Gli amministratori restano in carica, secondo determinazione dei soci, per un periodo non superiore a tre esercizi sociali o a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del pe-

riodo determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

ART. 28 - COMPETENZE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pigni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 29 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 30 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del consiglio di amministrazione è generale. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Spetta inoltre al presidente: a) convocare il Consiglio di Am-

ministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori; b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa; c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 e 2543 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 32 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 33 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 35 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 37 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 38 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano. Consta di tredici fogli di cui occupa cinquanta-due facciate fin qui.

F.TO SCAFFIDI CARMELA - MARIA GABRIELLA GIACOPONELLO - GULLO MARIA - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese

Barcellona Pozzo di Gotto lì, 15 novembre 2005

F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)